

La Corte di cassazione sui diritti acquisiti: semaforo rosso per la delibera di Cassa dottori

Le pensioni sono intoccabili

Bocciato, ancora una volta, il contributo di solidarietà

DI DANIELE CIRIOLI

La Corte di cassazione rafforza ai professionisti il principio dei «diritti acquisiti» in tema di pensioni. E lo fa ancora a danno della Cassa dottori commercialisti, ma il principio è ovvio si applica a ogni ente previdenziale privato e privatizzato. Con sentenza n. 26102 depositata giovedì, infatti, ha condannato la Cassa alla restituzione ai pensionati del contributo solidarietà applicato sulle pensioni dal 2009 al 2013 (dopo che la sentenza n. 25029/2009 aveva già costretto la stessa Cassa a rimborsare gli anni 2004/2008). Soprattutto stabilisce (chiarezza?) che la «autonomia» di questi enti previdenziali:

a) consente manovre esclusivamente sul rapporto (attivo) con gli assicurati, ossia con i professionisti che pagano i contributi;

b) esclude, invece, qualunque tipo d'intervento sul rapporto (passivo) con i pensionati, il cui diritto a una «certa» pensione, una volta acquisito, può essere limitato solo dalla legge.

Solidarietà ko. La vicenda riguarda ancora il contributo di solidarietà che la Cassa commercialisti ha posto a carico dei pensionati, per riequilibrare i conti e non sovraccaricare di oneri i professionisti più giovani. Questione nota, perché già risolta una prima volta in Cassazione con la condanna della Cassa a rimborsare i contributi trattenuti sulle pensioni dal 2004 al 2008 e che, al fine proprio di salvaguardare la facoltà delle casse di intervenire sui pensionati, aveva spinto il legislatore a intervenire tre volte: con l'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); l'art. 24, comma 24, del dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 (riforma Fornero); l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 (Stabilità 2014). La novità dunque sta qua: la sentenza s'inserisce nel quadro normativo aggiornato, che aveva fatto

immaginare il superamento delle censure giurisprudenziali. E invece non è così, almeno fino all'anno 2011.

Fine dell'autonomia? La sentenza svuota di capacità giuridica la norma della Finanziaria 2007. Infatti, spiega che quella norma non intacca il regime di «autonomia» che la legge n. 335/1995 riconosce alle casse e che non è stato mai modificato. Un'autonomia, cioè, che:

a) consente di intervenire sul rapporto con i professionisti che pagano i contributi, mediante: variazione aliquote contributive; riparametrazione coefficienti di rendimento; ogni altro criterio di calcolo della pensione;

b) vieta qualunque tipo d'intervento sul rapporto con i pensionati, così da non consentire alle casse «di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà».

Deve dunque ritenersi esclusa qualunque possibilità di limitare la le pensioni? No, per la Corte di cassazione. Tuttavia, è una possibilità azionabile esclusivamente «dalla legge», che può farlo anche se, maturato il diritto, la pensione sia già in pagamento. E fissa anche la misura limite di tale riduzione: la pensione deve risultare «proporzionale alla quantità dei contributi versati» (un contributo di solidarietà che, per legge, imponesse di ricalcolare la pensione con il criterio contributivo, insomma, potrebbe incontrare il favore della Cassazione).

In conclusione, la Cassazione afferma che solo il legislatore del 2011, e non quello del 1995 e del 2006, ha autorizzato gli enti a ridurre unilateralmente la misura delle pensioni per le quali il diritto si era già maturato. Il precedente è tutto illegittimo.

—© Riproduzione riservata—

